

**REGOLAMENTO COMUNALE PER IL
FUNZIONAMENTO
DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

Indice generale

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI.....	2
Articolo 1 - Finalità.....	2
Articolo 2 - Sede	2
Art. 3 – Surroga dei consiglieri.....	3
Art. 4 - Funzioni rappresentative.....	3
Articolo 5 - Competenze	3
TITOLO II – INSEDIAMENTO	4
Articolo 6 - Prima riunione	4
Articolo 7 - Lavori della prima riunione	4
TITOLO III – ORGANIZZAZIONE.....	6
Articolo 8 – Presidenza	6
Articolo 9 – Gruppi consiliari.....	6
Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo.....	6
Articolo 11 – Commissioni consiliari permanenti.....	7
Articolo 12 – Commissioni consiliari speciali.....	7
TITOLO IV – CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO.....	7
Articolo 13 - Ordine del giorno.....	7
Articolo 14 - Distinzione delle sedute – Definizioni.....	8
Articolo 15 - Convocazione.....	8
Articolo 16 - Documentazione	9
Articolo 17 - Prima convocazione.....	9
Articolo 18 - Seconda convocazione.....	9
TITOLO V – LAVORI DEL CONSIGLIO.....	10
Articolo 19 - Riunioni pubbliche.....	10
Articolo 20 – Partecipazione degli assessori	10
Articolo 21 - Comportamento dei consiglieri.....	10

Articolo 22 - Ordine della discussione.....	10
Articolo 23 - Comportamento del pubblico.....	11
Articolo 24 - Riunioni aperte.....	11
Articolo 25 - Funzionari e consulenti	11
Articolo 26 - Ordine degli argomenti.....	11
Articolo 27 - Comunicazioni.....	12
Articolo 28 - Sindacato ispettivo.....	12
Articolo 29 - Interrogazioni.....	12
Articolo 30 - Interpellanze.....	13
Articolo 31 - Mozioni.....	13
Articolo 32 - Emendamenti	13
Articolo 33 - Discussione.....	14
Articolo 34 - RegISTRAZIONI audiovisive.....	14
Articolo 35 - Chiusura della riunione	14
TITOLO VI – VOTAZIONI	15
Articolo 36 – Principi generali in tema di votazioni.....	15
Articolo 37 – Votazione palese.....	15
Articolo 38 - Votazione per appello nominale.....	15
Articolo 39 - Votazione segreta.....	15
Articolo 40 - Deliberazioni immediatamente eseguibili	16
TITOLO VII – VERBALI	17
Articolo 41 - Verbali	17
Articolo 42 – Deposito ed approvazione	17
TITOLO VIII – CONSIGLIERI.....	18
Articolo 43 - Diritto d’iniziativa.....	18
Articolo 44 - Richiesta di convocazione	18
Articolo 45 - Diritto d’informazione	18
Articolo 46 – Doveri di partecipazione	19
Articolo 47 – Doveri di astensione	20
TITOLO IX – DISPOSIZIONI FINALI.....	21
Articolo 48 - Rinvio dinamico.....	21
Articolo 49 - Entrata in vigore	21

TITOLO I – Principi generali

Articolo 1 - Finalità

1. Il funzionamento del consiglio comunale è disciplinato dalla legge, dallo statuto e dal presente regolamento adottato nel rispetto del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Il presente Regolamento è approvato a maggioranza assoluta dei componenti.¹

Articolo 2 - Sede

1. Di norma, le riunioni del consiglio si svolgono presso la sede municipale.

2. Il presidente del consiglio, sentiti i capigruppo consiliari, quando ricorrono circostanze speciali od eccezionali, o gravi motivi, di ordine pubblico o di forza maggiore, può convocarlo, con apposito motivato provvedimento, in diverso luogo, dandone avviso alla cittadinanza mediante manifesti.

3. Il luogo di riunione non è mai fissato fuori del territorio del comune fatta eccezione dei casi di seduta congiunta con organi di altri enti.

4. All'esterno del luogo di riunione sono esposte la bandiera nazionale e quella dell'Unione europea così come prescrive l'art. 38, comma 9, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267. Sono osservate le norme del regolamento approvato con D.P.R. 7 aprile 2000, n. 121. E', altresì, esposta la bandiera della Regione Sardegna, ai sensi della L.R. 15/04/1999, n. 10.

Art. 3 – Surroga dei consiglieri.

1. I consiglieri subentrano nella carica appena adottata, nella prima seduta utile successiva alla cessazione della carica per qualsiasi motivo, la deliberazione di surroga e convalida di cui all'art. 41, comma 1, del T.U. 18 agosto 2000, n. 267.

2. Nessuna nuova deliberazione può essere assunta prima della ricostituzione completa dell'organo.

Art. 4 - Funzioni rappresentative.

1. I consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle cerimonie, celebrazioni e manifestazioni indette dall'amministrazione comunale, nonché a quelle cui l'amministrazione comunale aderisce.

2. Per la partecipazione del comune a particolari cerimonie o celebrazioni, può essere costituita una delegazione consiliare, composta

¹Art. 12 Statuto

da un rappresentante per ciascun gruppo consiliare.

3. La delegazione viene costituita dal presidente del consiglio, sentiti i capigruppo.

Articolo 5 - Competenze

1. Il consiglio comunale è organo di indirizzo politico amministrativo con competenza esclusiva e limitata agli atti fondamentali previsti dalla legge².

TITOLO II – Insediamento

Articolo 6 - Prima riunione

1. Il sindaco convoca la prima riunione del consiglio, successiva alle elezioni, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti.

2. La prima riunione si svolge entro i successivi dieci giorni dalla convocazione³.

² Art. 42 co. 2 TUEL: il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

a) statuti dell'ente e delle aziende speciali, regolamenti salva l'ipotesi di cui all'art. 48 comma 3, criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali e elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere per dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra i comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio ed emissioni di prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione di rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge.

3. Gli avvisi di convocazione sono comunicati al domicilio dei consiglieri almeno cinque giorni, naturali e consecutivi, prima della data della riunione.

Articolo 7 – Lavori della prima riunione

1. La prima riunione, in avvio dei lavori sino alla elezione del presidente, è presieduta dal Sindaco⁴. Successivamente il Consiglio può eleggere il proprio Presidente tra i Consiglieri comunali.⁵ Le funzioni vicarie del presidente del consiglio sono assunte dal consigliere anziano.

2. Prima di deliberare su qualsiasi oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, il consiglio esamina la condizione degli eletti e ne dichiara l'ineleggibilità quando sussistano cause di incandidabilità, ineleggibilità o incompatibilità. La seduta è pubblica e partecipano anche i consiglieri cui sono contestate le cause ostative⁶.

3. Concluso l'esame della condizione degli eletti, il sindaco presta il giuramento davanti al consiglio, pronunciando la formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana"⁷.

4. Il consiglio comunale, quindi, provvede ad eleggere, con voto segreto, il presidente del consiglio. Svoltata l'elezione, il presidente assume la direzione dei lavori sostituendo il consigliere anziano.

5. Qualora abbia già provveduto alla nomina della giunta, il sindaco comunica i nominativi degli assessori e del vicesindaco e le relative deleghe. Qualora il sindaco modifichi la composizione dell'esecutivo nel corso del mandato, ne darà comunicazione al consiglio nella prima seduta utile.

6. Il consiglio elegge, con voto segreto, tra i propri componenti la commissione elettorale comunale ai sensi degli articoli 12 e seguenti del DPR 223/1967.

7. Successivamente, il consiglio provvede all'esame di ogni altro argomento eventualmente iscritto all'ordine del giorno.

³ Art. 40 co. 1 TUEL: La prima seduta del consiglio comunale deve essere convocata entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

⁴ Art. 40 co. 5 TUEL: Nei comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti, la prima seduta del consiglio è convocata e presieduta dal sindaco sino all'elezione del presidente del consiglio .

⁵ Art. 10, comma 2 dello Statuto.

⁶ Art. 41 co. 1 TUEL: nella prima seduta il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, ancorché non sia stato prodotto alcun reclamo, deve esaminare la condizione degli eletti a norma del capo II titolo III e dichiarare la ineleggibilità di essi quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo secondo la procedura indicata dall'articolo 69.

⁷ Art. 50 co. 11l TUEL: il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.

TITOLO III – Organizzazione

Articolo 8 – Presidenza

1. Il presidente del consiglio, (*ove*) eletto nella prima riunione, convoca, presiede e dirige i lavori del consiglio, modera la discussione e assicura che la stessa si svolga osservando le norme del presente.
2. Il presidente introduce le proposte delle quali si discute, concede la facoltà di intervenire nelle discussioni, avvia la votazione, proclama i risultati.
3. In caso di assenza o impedimento del presidente, provvede il consigliere anziano⁸.

Articolo 9 – Gruppi consiliari

1. Di norma, i consiglieri eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare.
2. E' riconosciuto gruppo consiliare anche il consigliere eletto da solo per una lista.
3. I consiglieri comunicano in forma scritta, al presidente e al segretario comunale, il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del consiglio.
4. In assenza di comunicazioni, è capogruppo per il gruppo di maggioranza il candidato consigliere che ha riportato il maggior numero di voti e per il gruppo di minoranza i candidati alla carica di Sindaco delle rispettive liste⁹.
5. I consiglieri comunicano in forma scritta le variazioni della composizione del gruppo o della persona del capogruppo.

Articolo 10 - Conferenza dei capigruppo

1. La conferenza dei capigruppo è organo di supporto del consiglio.
2. Di norma si riunisce almeno tre giorni prima della riunione del consiglio, allo scopo di introdurre i capigruppo agli argomenti principali della seduta.
3. La conferenza dei capigruppo è convocata e presieduta dal sindaco. In caso di assenza o impedimento del sindaco può provvedere il vicesindaco.
4. Le funzioni di segretario della conferenza sono svolte dal componente designato dal sindaco. I verbali delle riunioni, firmati dal

⁸ Art. 40 co. 2 TUEL: è consigliere anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale con esclusione del sindaco neoeletto e dei candidati alla carica di sindaco, proclamati consiglieri.

⁹ Art. 12, comma 2 Statuto

sindaco e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.

5. I capigruppo hanno facoltà di delegare, in forma scritta, un consigliere del proprio gruppo a partecipare alla conferenza quando siano impossibilitati ad intervenire personalmente.

Articolo 11 – Commissioni consiliari permanenti¹⁰

1. Il consiglio ha facoltà di istituire, con apposita deliberazione, commissioni permanenti, per l'esame di alcune materie.

2. Dette commissioni sono composte unicamente da consiglieri comunali, con criterio proporzionale, assicurando la presenza, in esse, con diritto di voto, di almeno un rappresentante per ogni gruppo consiliare.

3. I componenti delle commissioni hanno la facoltà di farsi assistere da esperti.

4. La deliberazione istitutiva definisce poteri, funzioni, durata, nonché le modalità di nomina e di prima convocazione della commissione.

5. I presidenti delle commissioni sono eletti in seno alle stesse, con votazione palese, a maggioranza assoluta dei componenti.

6. Il presidente definisce l'ordine del giorno, convoca e dirige i lavori della commissione.

7. Le funzioni di segretario di commissione sono svolte dal componente designato dal presidente in seno alla commissione stessa.

8. I verbali delle riunioni, firmati dal presidente e dal segretario incaricato, sono depositati presso la segreteria dell'ente.

Articolo 12 – Commissioni consiliari speciali¹¹

1. Il consiglio ha facoltà di istituire in ogni momento Commissioni speciali per esperire indagini conoscitive ed inchieste. La costituzione delle Commissioni di cui al presente articolo può essere richiesta da un quinto dei consiglieri in carica e la proposta dovrà riportare il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

2. La presidenza delle Commissioni speciali aventi funzioni di controllo e di garanzia è attribuita alle opposizioni, nelle modalità di cui all'art. 16 del vigente Statuto.

3. La commissione di indagine può esaminare tutti gli atti del Comune e ha facoltà di ascoltare il Sindaco, gli Assessori, i consiglieri, i dipendenti nonché i soggetti esterni comunque coinvolti nelle questioni esaminate.

¹⁰ Art. 15 Statuto

¹¹ Art. 16 Statuto

TITOLO IV – Convocazione del consiglio

Articolo 13 - Ordine del giorno

1. Fatta salva la procedura fissata dalla legge per la prima seduta consiliare dopo le elezioni, la convocazione del consiglio comunale è disposta dal presidente del consiglio.
2. L'avviso di convocazione indica:
 - l'organo cui si deve l'iniziativa;
 - il giorno e l'ora dell'adunanza;
 - l'eventuale orario delle sospensioni e riprese dei lavori;
 - il giorno e l'ora in cui, in caso di seduta deserta, ha luogo la seduta di seconda convocazione;
 - l'ordine del giorno, anche sotto forma di allegato.
3. Stabilendo l'avviso di prima convocazione il giorno e l'ora della eventuale seconda, il nuovo invito è notificato ai soli consiglieri assenti alla prima convocazione. Tali avvisi, che possono contenere solo gli argomenti della prima convocazione, sono consegnati almeno 24 ore prima di quella fissata per la riunione. In tal caso non opera la disposizione di cui all'art. 12, comma 8 del presente Regolamento.
4. Il presidente stabilisce, rettifica od integra l'ordine del giorno.
5. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiede un quinto dei consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

Articolo 14 - Distinzione delle sedute – Definizioni.

1. Ai fini del presente regolamento le sedute consiliari si distinguono in: ordinarie - straordinarie - urgenti - di prima convocazione - di seconda convocazione - pubbliche e segrete.
 - **Sedute ordinarie - sedute straordinarie:** sono ordinarie tutte le sedute nelle quali sono iscritti all'ordine del giorno i seguenti argomenti: il bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione. Sono straordinarie tutte le altre.
 - **Sedute urgenti:** sono sedute urgenti quelle che richiedono la sollecita trattazione di affari che non consentono in modo assoluto l'osservanza dei termini per la convocazione straordinaria. Il presidente del consiglio, nell'avviso di convocazione, motiva esaurientemente l'urgenza. In ogni caso, l'ordine del giorno delle sedute urgenti non può comprendere argomenti mancanti del detto requisito.
 - **Sedute pubbliche e segrete:**
Di norma, le sedute del consiglio comunale sono pubbliche. Se, nella discussione di un argomento in seduta pubblica, sono introdotte valutazioni sulla moralità, correttezza, capacità e comportamenti di persone, il presidente invita i consiglieri a chiuderla, senza ulteriori interventi. Il consiglio può deliberare, a maggioranza di voti, il

passaggio in seduta segreta per l'ulteriore dibattito e votazione, solo quando vengono trattati argomenti che comportano apprezzamento delle capacità, moralità, correttezza od esaminati fatti e circostanze che richiedono valutazioni delle qualità morali e delle capacità professionali di persone. Gli argomenti in seduta segreta sono sempre trattati dopo avere esaurito la trattazione di quelli in seduta pubblica. Il presidente, prima di ordinare la ripresa dei lavori, dispone che le persone estranee al consiglio escano dall'aula.

Articolo 15 - Convocazione

1. La convocazione del consiglio è effettuata mediante posta elettronica certificata.
2. Ai consiglieri che non dispongono di posta elettronica certificata, il presidente comunica la convocazione a mezzo di posta elettronica ordinaria accompagnata da un breve messaggio "sms" sul telefono.
3. L'avviso di convocazione completo dell'ordine del giorno, a disposizione dei consiglieri, è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente. L'avviso indica il giorno, l'ora ed il luogo della riunione.
4. I consiglieri dichiarano l'indirizzo di posta elettronica certificata, oppure di posta elettronica ordinaria e il numero di telefono per il messaggio "sms", dove ricevere la convocazione. A tal fine, i consiglieri sottoscrivono **l'Accordo il cui schema è allegato al presente**.
5. Con un breve messaggio "sms", ai consiglieri sono comunicati gli elementi essenziali della convocazione: data, ora, luogo. Ai consiglieri sono inviati, via posta elettronica, la convocazione e l'ordine del giorno, nonché, quando disponibili, le proposte di deliberazione e la relativa documentazione in formato digitale.
6. Quando per impedimenti tecnici non sia assolutamente possibile avvalersi delle suddette tecnologie, l'avviso di convocazione completo di ordine del giorno è consegnato in forma cartacea al domicilio dei consiglieri.
7. L'avviso di convocazione è recapitato ai consiglieri, con le modalità di cui ai commi precedenti, rispetto al giorno di convocazione:
 - cinque giorni prima per le convocazioni in seduta ordinaria
 - tre giorni prima per le convocazioni in seduta straordinaria
 - un giorno prima per le sedute straordinarie dichiarate urgenti.
8. Il giorno di consegna non viene computato.

Articolo 16 - Documentazione

1. Le proposte di deliberazione e i documenti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno sono depositati presso la segreteria all'atto della convocazione.

2. Le proposte di deliberazione e i documenti delle riunioni d'urgenza, o riferibile ad argomenti urgenti aggiunti all'ordine del giorno, sono depositati almeno ventiquattro ore prima della riunione.

Articolo 17 - Prima convocazione

1. Il consiglio, in prima convocazione, non può deliberare se non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati¹² (escluso il Sindaco).

2. Il presidente apre i lavori all'ora fissata nell'avviso di convocazione.

3. Il segretario comunale accerta, mediante appello, il numero dei consiglieri presenti. Quando non sia raggiunto il numero legale, l'appello è ripetuto dopo trenta minuti.

4. Ripetuto l'appello, se il segretario comunale constata l'assenza del numero legale, il presidente dichiara deserta la seduta.

Articolo 18 - Seconda convocazione

1. Quando la prima riunione sia andata deserta, il presidente convoca in altra data la riunione, anche con le modalità previste per la convocazione d'urgenza.

2. Per la validità della riunione in seconda convocazione devono essere presenti almeno 4 componenti (escluso il Sindaco)¹³

3. Per l'approvazione del bilancio preventivo, il riequilibrio della gestione e il rendiconto della gestione è richiesta la presenza dei consiglieri prevista per la seduta di prima convocazione¹⁴.

TITOLO V – Lavori del consiglio

Articolo 19 - Riunioni pubbliche

1. In genere, le riunioni del consiglio sono pubbliche e chiunque può assistere ai lavori.

Articolo 20 – Partecipazione degli assessori

1. Gli assessori e gli assessori esterni, non eletti consiglieri, possono sempre partecipare alle sedute del consiglio.

2. Sono privi del diritto al voto ma hanno la facoltà, per materie ed oggetti di competenza del proprio assessorato, di illustrare gli

¹² Art. 12, comma 1, lett. c) Statuto "su base 12 consiglieri"

¹³ Art. 12, comma 1, lett. c) Statuto

¹⁴ Art. 12, comma 1, lett. d) Statuto

argomenti posti all'ordine del giorno e di intervenire nelle relative discussioni.

Articolo 21 - Comportamento dei consiglieri

1. Durante le discussioni, i consiglieri possono esprimere rimproveri, critiche, rilievi, censure, ma senza turbare i lavori o insultare, offendere, oltraggiare, irridere altri convenuti.
2. Se un consigliere turba l'ordine dei lavori, non attenendosi all'oggetto in discussione, assumendo comportamenti provocatori o lesivi dell'altrui dignità, il presidente lo richiama formalmente.
3. Dopo il secondo richiamo formale, il consigliere perde il diritto di intervenire, ma conserva il diritto di voto, sino al termine della riunione.
4. Il consigliere che si assenta definitivamente dalla riunione deve, prima di lasciare la sala, darne comunicazione al segretario perché sia presa nota a verbale.

Articolo 22 - Ordine della discussione

1. I consiglieri prendono posto nell'aula consiliare con il loro gruppo di appartenenza.
2. L'attribuzione iniziale dei seggi viene effettuata di comune accordo tra i gruppi consiliari. In caso di disaccordo decide il presidente.
3. I consiglieri che intendano partecipare alla discussione ne fanno richiesta al presidente all'inizio del dibattito, o al termine di un intervento.
4. Solo al presidente è permesso interrompere il consigliere, che stia svolgendo il proprio intervento, per invitarlo al rispetto del regolamento e ad attenersi all'oggetto della discussione, ovvero per richiamarlo formalmente.

Articolo 23 - Comportamento del pubblico

1. Il pubblico deve seguire i lavori in silenzio, all'interno degli spazi ad esso dedicati.
2. Il pubblico non può intervenire o interrompere i lavori del consiglio. Non può esporre cartelli, striscioni o far uso di qualsiasi altro mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni dell'assemblea.
3. Il presidente esercita i poteri necessari per garantire l'ordine dei lavori avvalendosi, ove occorra, dell'opera degli agenti della polizia locale, facendo allontanare dall'aula coloro che tra il pubblico disturbano la riunione.

Articolo 24 - Riunioni aperte

1. Per argomenti di interesse generale per la collettività locale, è facoltà del sindaco chiedere al presidente del consiglio la convocazione

di riunioni del consiglio aperte, nelle quali il pubblico e i rappresentanti di associazioni e istituzioni possono partecipare al dibattito.

2. Coloro che intendano intervenire nella discussione hanno l'obbligo di registrarsi preliminarmente presso il segretario comunale, al fine di acquisire diritti e doveri propri dei consiglieri.

3. Al termine dei lavori, il consiglio aperto prende atto della discussione della quale è redatto un breve verbale, di estrema sintesi, a cura del segretario comunale.

4. Il verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario comunale, è archiviato separatamente rispetto ai consueti verbali delle deliberazioni consiliari.

Articolo 25 - Funzionari e consulenti

1. Il presidente può invitare alla riunione funzionari dell'ente, consulenti e professionisti incaricati di progettazioni, analisi, studi, esami o collaudi per conto dell'amministrazione per relazionare in merito ad oggetti iscritti all'ordine del giorno.

2. Alle sedute del consiglio possono sempre essere invitati l'organo di revisione contabile, i rappresentanti di aziende, istituzioni, società di capitali, associazioni, fondazioni ed enti costituiti o partecipati dall'ente.

Articolo 26 - Ordine degli argomenti

1. Il consiglio procede all'esame degli argomenti seguendo l'ordine del giorno.

2. L'ordine degli argomenti può essere modificato su proposta del presidente o di un consigliere, qualora nessuno si opponga formalmente.

3. Il consiglio non può discutere né deliberare su argomenti che non risultino iscritti all'ordine del giorno della seduta.

Articolo 27 – Comunicazioni

1. In avvio di seduta, il sindaco ha facoltà di effettuare comunicazioni al consiglio sull'andamento dell'attività dell'amministrazione, ovvero su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la comunità locale.

2. Al termine, di norma non si svolge alcun dibattito.

Articolo 28 – Sindacato ispettivo

1. L'esame delle interrogazioni, delle interpellanze e delle mozioni si svolge nella prima riunione utile del consiglio, seguendo l'ordine di presentazione, quale risulta dal protocollo.

2. Le interrogazioni, interpellanze e mozioni devono essere trattate in chiusura di seduta.

3. Alle interrogazioni e interpellanze deve essere data risposta, di norma davanti al consiglio, entro trenta giorni dal ricevimento.
4. Qualora non siano programmate riunioni del consiglio nei trenta giorni, l'amministrazione risponde in forma scritta e comunica la risposta nella prima riunione utile.
5. Nessun consigliere può presentare più di una interrogazione o interpellanza o mozione per la stessa seduta del consiglio.
6. Nelle riunioni in cui sono iscritti all'ordine del giorno argomenti quali la revisione dello statuto, l'approvazione del bilancio preventivo, l'approvazione del rendiconto, l'adozione o l'approvazione del piano urbanistico generale e delle sue varianti generali, non è ammessa la trattazione degli atti di sindacato ispettivo.

Articolo 29 – Interrogazioni

1. L'interrogazione è la semplice domanda rivolta in forma scritta dal consigliere comunale al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di sapere se un fatto sia vero, se una certa informazione sia in possesso dell'amministrazione, se sia esatta, se l'amministrazione intenda comunicare il contenuto di particolari documenti o notizie, se l'amministrazione abbia assunto o stia per assumere provvedimenti in merito a fatti determinati.
2. L'interrogazione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a cinque minuti.
3. All'interrogazione risponde, in massimo cinque minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.
4. Alla risposta, può replicare il solo consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
5. Quando l'interrogazione abbia carattere di effettiva urgenza può essere presentata anche all'inizio della seduta, dopo l'appello. Il consigliere interrogante presenta una copia del testo al presidente che ne dispone l'esame all'ultimo punto dell'ordine del giorno. Il sindaco, o l'assessore delegato per materia, può dare risposta immediata se dispone degli elementi necessari. In caso contrario, risponde in forma scritta all'interrogante entro trenta giorni.

Articolo 30 – Interpellanze

1. L'interpellanza è la domanda rivolta in forma scritta dal consigliere al sindaco, ad un assessore o all'intera giunta, al fine di conoscere le motivazioni politiche di determinati atti, comportamenti, azioni, attività, decisioni poste in essere dall'amministrazione. All'interpellanza fa seguito un breve dibattito.
2. L'interpellanza è svolta del consigliere primo firmatario della stessa, per un tempo non superiore a dieci minuti.

3. All'interpellanza risponde, in massimo dieci minuti, il sindaco, oppure l'assessore o il consigliere delegato per materia.
4. Successivamente, possono intervenire nella discussione tutti gli altri componenti del consiglio, ciascuno per massimo cinque minuti.
5. Terminata la discussione, replica il solo consigliere interpellante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno della risposta ottenuta, in massimo tre minuti.
6. Le interpellanze non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 31 – Mozioni

1. La mozione è l'atto scritto con il quale il consigliere comunale promuove una deliberazione del consiglio, su un preciso argomento.
2. La mozione contiene, anche in forma di allegato, la proposta di deliberazione.
3. La mozione è svolta del consigliere primo firmatario della stessa.
4. L'esame della mozione si svolge secondo la disciplina delle ordinarie deliberazioni.
5. Le mozioni non possono mai essere presentate nel corso della riunione, nemmeno per motivi di urgenza.

Articolo 32 – Emendamenti

1. Gli emendamenti sono istanze di modifica delle proposte di deliberazione già iscritte all'ordine del giorno.
2. Gli emendamenti sono presentati in forma scritta da ciascun consigliere almeno tre giorni prima della riunione, allo scopo di consentire ai responsabili preposti l'espressione dei pareri in ordine alla regolarità contabile e tecnica.
3. Quando l'emendamento sia proposto, per ragioni di urgenza, solo all'inizio dell'adunanza o durante la trattazione dell'argomento, i pareri di regolarità contabile e di regolarità tecnica sono espressi con riserva dal segretario comunale. Ove possibile, sono espressi dai responsabili competenti se presenti.
4. Gli emendamenti relativi alle proposte di bilancio previsionale, di variazione dello stesso e di approvazione del rendiconto dell'esercizio sono disciplinati esclusivamente dal regolamento di contabilità dell'ente.

Articolo 33 - Discussione

1. Il relatore delle proposte di deliberazione e degli altri oggetti iscritti all'ordine del giorno è il sindaco, ovvero l'assessore o il consigliere dallo stesso delegato.

2. Per le proposte ad alto contenuto tecnico, il sindaco può incaricare dell'illustrazione il segretario comunale, ovvero uno o più funzionari dell'ente.
3. Relatori delle proposte avanzate dai consiglieri sono i proponenti stessi. Per le proposte avanzate da più consiglieri, relatore è di norma il primo firmatario.
4. Terminata l'illustrazione da parte del relatore, il presidente dà la parola a coloro che hanno chiesto d'intervenire, disponendo, per quanto possibile, che si alternino consiglieri che appartengono a gruppi diversi.
5. Nessun intervento può avere durata superiore ai dieci minuti. Nessun consigliere può intervenire per più di una volta sul medesimo punto all'ordine del giorno.
6. Il presidente, al termine degli interventi svolti dai consiglieri e avvenuta la replica del relatore, dichiara chiusa la discussione. Seguono le dichiarazioni di voto da parte dei capigruppo.
7. Ciascuna dichiarazione di voto non può avere durata superiore ai cinque minuti.
8. I termini temporali di ciascun intervento, previsti dai commi precedenti, sono raddoppiati durante le discussioni relative a statuto, bilancio preventivo, rendiconto d'esercizio, piani urbanistici generali.

Articolo 34 - RegISTRAZIONI AUDIOVISIVE.

1. È facoltà del presidente del consiglio disporre o autorizzare la ripresa dei lavori con qualsiasi mezzo.
2. Il presidente ha comunque l'obbligo di informare i partecipanti alla seduta della ripresa dei lavori e della successiva diffusione.
3. Se la ripresa viene disposta per meglio organizzare e verbalizzare i lavori medesimi, tutto il materiale della registrazione è ordinato, archiviato e conservato agli atti.
4. I consiglieri comunali hanno diritto di accedere alle registrazioni di cui ai commi precedenti.
5. Il presidente del consiglio quando, nel corso del dibattito, emergono informazioni personali riservate, dispone la sospensione delle riprese al fine anche di evitare la divulgazione di informazioni delicate, nella tutela della riservatezza dei soggetti partecipanti alla seduta e di quelli presenti tra il pubblico.

Articolo 35 - CHIUSURA DELLA RIUNIONE

1. Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, il presidente dichiara conclusa la riunione.

TITOLO VI – Votazioni

Articolo 36 – Principi generali in tema di votazioni

1. Il consiglio approva le proprie deliberazioni a maggioranza dei voti favorevoli sui contrari, fatte salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dallo statuto.
2. I consiglieri che si astengono si computano nel numero necessario a render legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti, mentre le schede bianche o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.
3. In caso di parità di voti la proposta non è approvata.
4. Se una proposta non viene approvata per parità di voti o perché respinta, non può essere oggetto di ulteriore discussione e di votazione nel corso della stessa seduta.
5. Le proposte costituite per loro natura da varie parti, titoli, capi o articoli, allegati, cartografie, planimetrie, schemi, elaborati, su richiesta di almeno quattro consiglieri possono essere approvate votando preliminarmente ogni singola parte che componga la proposta. Al termine, il consiglio approva definitivamente la proposta votando la stessa complessivamente.

Articolo 37 – Votazione palese

1. I consiglieri votano, di norma, in forma palese alzando la mano.

Articolo 38 - Votazione per appello nominale

1. Si procede a votazione per appello nominale quando tale modalità sia prevista dalla legge, dallo statuto od in tal senso si sia pronunciato il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco o di almeno tre consiglieri.
2. Il segretario comunale effettua l'appello, al quale i consiglieri rispondono dichiarandosi favorevoli o contrari alla proposta di deliberazione.

Articolo 39 - Votazione segreta

1. I consiglieri votano a scrutinio segreto nei casi seguenti:
 - a. per l'approvazione di un oggetto discusso in seduta segreta;
 - b. quando il consiglio debba procedere all'elezione di rappresentanti presso enti, aziende o istituzioni;
 - c. quando il consiglio, su proposta del presidente, del sindaco ovvero di almeno tre consiglieri, si sia espresso in tal senso;

- d. in ogni altro caso in cui la votazione riguardi la nomina o l'elezione di persone fisiche o la votazione segreta sia prevista dall'ordinamento.
2. In caso di votazione a scrutinio segreto, il presidente nomina tre consiglieri scrutatori, dei quali almeno uno appartenente ai gruppi di opposizione.
3. I consiglieri che intendano astenersi dalla votazione devono comunicarlo preventivamente.
4. Terminata la votazione, gli scrutatori procedono allo spoglio delle schede, al computo dei voti e quindi comunicano al consiglio il risultato.
5. Il numero delle schede deve corrispondere al numero dei consiglieri votanti, dato dai consiglieri presenti meno quelli astenuti. I consiglieri che lasciano la scheda in bianco sono comunque computati come votanti.
6. Nel caso di irregolarità, quando il numero dei voti risulti diverso da quello dei votanti, il presidente annulla la votazione e ne dispone l'immediata ripetizione.

Articolo 40 - Deliberazioni immediatamente eseguibili

1. In caso d'urgenza, le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto favorevole della maggioranza dei componenti il consiglio¹⁵.
2. La dichiarazione di immediata eseguibilità ha luogo dopo l'approvazione della deliberazione, con votazione separata espressa sempre in forma palese.
3. Le deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili sono perfette, eseguibili ed esecutive, pur in assenza di pubblicazione¹⁶.

¹⁵ Art. 134 co. 4 TUEL: nel caso di urgenza le deliberazioni del consiglio o della giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti.

¹⁶ La 4^a Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza 23 febbraio 2009 n. 1070 ha stabilito che l'organo collegiale, approvando l'immediata eseguibilità della deliberazione, rimuove "ogni impedimento estrinseco alla produzione degli effetti di detto atto (ovvero della sua temporanea inefficacia o - meglio - inoperatività in pendenza dell'affissione)".

TITOLO VII – Verbali

Articolo 41 - Verbali

1. Il verbale delle deliberazioni è l'atto pubblico con il quale il segretario comunale documenta la volontà espressa dal consiglio.
2. Il verbale costituisce il resoconto di sintesi dell'andamento della seduta consiliare, riporta brevemente i passaggi principali delle discussioni, l'esito delle votazioni, precisando i consiglieri favorevoli, contrari e astenuti.
3. Il verbale della discussione svolta in seduta segreta è redatto, custodito ed archiviato separatamente rispetto alle ordinarie deliberazioni.
4. Il verbale delle deliberazioni è firmato dal presidente e dal segretario comunale.

Articolo 42 – Deposito ed approvazione

1. I verbali delle deliberazioni, registrati in ordine cronologico, sono depositati nell'archivio comunale.
2. Di norma, i verbali delle deliberazioni sono approvati dal consiglio nella prima seduta successiva alla riunione.
3. L'approvazione dei verbali relativi a sedute precedenti ha valenza meramente politica, essendo tali atti già perfetti ed esecutivi qualora siano stati pubblicati all'albo pretorio per quindici giorni, ovvero sia stata dichiarata la loro immediata eseguibilità.
4. Il consigliere che ravvisi nel verbale un'errata trascrizione o un'errata interpretazione del proprio pensiero, può chiedere l'iscrizione della rettifica in sede di approvazione dei verbali della seduta precedente. La rettifica è annotata sul verbale di approvazione dei verbali della seduta precedente.

TITOLO VIII – Consiglieri

Articolo 43 - Diritto d’iniziativa

1. I consiglieri hanno diritto d’iniziativa su ogni questione sottoposta al consiglio comunale¹⁷.
2. I consiglieri esercitano il diritto di iniziativa presentando proposte di deliberazione, oppure di emendamento agli oggetti già all’ordine del giorno.
3. I consiglieri, inoltre, esercitano il diritto di iniziativa presentando interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Articolo 44 - Richiesta di convocazione

1. I consiglieri, che rappresentino almeno un quinto, arrotondato per difetto, di quelli assegnati, possono chiedere la convocazione del consiglio¹⁸ per discutere argomenti di stretta competenza del consiglio.
2. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio entro venti giorni, naturali e consecutivi, dalla data di presentazione della domanda al protocollo, inserendo all’ordine del giorno gli argomenti proposti dai consiglieri.
3. Nel caso dell’inosservanza dell’obbligo di convocazione, previa diffida, provvede il prefetto¹⁹.

Articolo 45 - Diritto d’informazione

1. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici e dalle aziende, istituzioni, società, enti dipendenti dal comune tutte le informazioni utili all’espletamento del loro mandato.
2. I consiglieri hanno diritto d’accesso a tutti gli atti dell’amministrazione e non hanno alcun obbligo di motivare la richiesta²⁰.
3. Il diritto di informazione, di cui ai commi precedenti, è esercitato dai consiglieri durante l’orario di apertura al pubblico degli uffici preposti.

¹⁷ Art. 43 co. 1 TUEL: i consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di chiedere la convocazione del consiglio [...] e di presentare interrogazioni e mozioni.

¹⁸ Art. 39 co. 2 TUEL: il presidente del consiglio comunale o provinciale è tenuto a riunire il consiglio, in un termine non superiore ai venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri, o il sindaco o il presidente della provincia, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

¹⁹ Art. 39 co. 5 TUEL: in caso di inosservanza degli obblighi di convocazione del consiglio, previa diffida, provvede il prefetto.

²⁰ Vedi "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso civico, del diritto di accesso generalizzato e del diritto di accesso documentale ai dati e documenti del Comune", approvato con delibera di G.C. n. 3 del 27/03/2017.

4. I consiglieri sono sempre tenuti al segreto, circa le notizie e le informazioni che apprendono in ragione del loro mandato, nei casi specificatamente determinati dalla legge²¹.
5. La richiesta non può essere indeterminata, ma deve consentire una sia pur minima identificazione dei documenti che si intendono consultare, non essendo dovuta opera di ricerca e di elaborazione.
6. La richiesta di accesso può riguardare solo atti adottati fino a quel momento e non atti futuri.
7. Il consigliere non è tenuto a dimostrare l'esistenza di un interesse giuridicamente rilevante, ma è sufficiente che dichiari l'effettiva utilità delle notizie e delle informazioni richieste per l'espletamento del mandato.
8. Il diritto di accesso è esteso anche alla documentazione relativa agli accertamenti tributari, nonché all'elenco dei contribuenti cui è stato accordato uno sgravio totale o parziale in merito ai suddetti accertamenti.
9. L'esercizio del diritto di cui al comma 1, nel periodo che intercorre dalla convocazione alla riunione del consiglio, in relazione a notizie ed informazioni correlate agli affari iscritti all'ordine del giorno, avviene in maniera immediata alla richiesta anche verbale, al responsabile del procedimento e può essere eccezionalmente differito, purchè in termini in ogni caso utili, solo per gravi motivi relativi al funzionamento dell'ufficio. In tale occasione e con le stesse modalità, i consiglieri possono esercitare il diritto di accesso mediante l'esame dei documenti, comunque attinenti agli affari dell'ordine del giorno che non siano contenuti nei relativi fascicoli in visione.
10. Non può essere inibito, ai consiglieri comunali l'esercizio del diritto di accesso agli atti interni, ai documenti dichiarati riservati, agli atti preparatori.
11. Non è consentito ai consiglieri comunali l'uso delle informazioni e delle copie dei documenti ottenute per fini diversi dall'espletamento del mandato.
12. Il rilascio ai consiglieri di copia degli atti e dei documenti è esente dal pagamento dell'imposta di bollo e di qualsiasi altro diritto.
13. Sulle fotocopie dei documenti rilasciate ai consiglieri comunali è impresso un timbro con dicitura "COPIA AD USO DI CONSIGLIERE COMUNALE".

Articolo 46 – Doveri di partecipazione

1. Il consigliere è tenuto a partecipare a tutte le riunioni del consiglio.

²¹ Art. 43 co. 2 TUEL: consiglieri comunali e provinciali hanno diritto di ottenere dagli uffici, rispettivamente, del comune e della provincia, nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

2. Nel caso di assenza, la giustificazione motivata deve essere prodotta al presidente e al segretario comunale prima della seduta.
3. I consiglieri che, senza giustificato motivo, non intervengano a cinque sedute consecutive ovvero a otto sedute nell'anno solare, sono dichiarati decaduti.
4. Il procedimento di decadenza è avviato su domanda del sindaco, di un consigliere, di un elettore del comune o del prefetto.
5. L'avvio del procedimento è comunicato al consigliere interessato a norma della legge 241/1990 e smi. Che può far pervenire le sue osservazioni entro 15 giorni dalla notifica dell'avviso.
6. Il presidente del consiglio provvede a verificare le comunicazioni con le quali il consigliere ha preannunciato e giustificato l'assenza dalle riunioni. In caso di carenza di motivazioni o assenza di comunicazioni, il presidente propone al Consiglio la decadenza.
7. Trascorso il termine di 15 giorni di cui al comma precedente, il consiglio comunale delibera sulla decadenza del consigliere, facendo proprie o rigettando le risultanze dell'istruttoria del presidente.
8. Copia della delibera è notificata all'interessato entro 10 giorni.²²
9. L'assenteismo politico, quale manifestazione delle prerogative di ciascun consigliere, non è causa di decadenza se il consigliere che lo pratica abbia dato preventiva comunicazione scritta al sindaco, al presidente ed ai capi dei gruppi consiliari.

Articolo 47 – Dovere di astensione

1. I consiglieri devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione delle deliberazioni riguardanti interessi propri, di parenti o affini sino al quarto grado.
2. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi del consigliere o parenti e affini, dello stesso, sino al quarto grado²³.
3. I consiglieri obbligati a, o che liberamente intendano, astenersi e assentarsi ne informano il segretario comunale per la registrazione a verbale.

²²Art. 12 comma 5 Statuto

²³ Art. 78 co. 2 TUEL: gli amministratori [...] devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di delibere riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. L'obbligo di astensione non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini fino al quarto grado.

TITOLO IX – Disposizioni finali

Articolo 48 - Rinvio dinamico

1. Per tutto quanto non previsto dal presente si fa invio alla legge nazionale ed in particolare al decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

2. Le disposizioni del presente si intendono modificate per effetto di sopravvenute e differenti norme nazionali. Nelle more dell'adeguamento del presente si applica la normativa sopravvenuta.

Articolo 49 - Entrata in vigore

1. Il presente è stato approvato a maggioranza assoluta dal consiglio²⁴, entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione d'approvazione.

2. Il regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente, in "amministrazione trasparente", "disposizioni generali", "atti generali", sino alla sua abrogazione e sostituzione.

3. Il presente regolamento sostituisce ed abroga ogni precedente disposizione disciplinante il funzionamento del consiglio comunale.

²⁴ Art. 38 co. 2 TUEL: il funzionamento dei consigli, nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, è disciplinato dal regolamento, approvato a maggioranza assoluta [...].